



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2016, proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, via G. Lanzalone, 3;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 14358 del 16.06.2016, recante parere sfavorevole sull'istanza di compatibilità paesaggistica prot. n. 7898 dell'11 febbraio 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Olindo Di Popolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe, [REDACTED] (in appresso, V. M.) impugnava, chiedendone l'annullamento: - la nota del 16 giugno 2016, prot. n. 14358, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino (in appresso, Soprintendenza di Salerno e Avellino) aveva espresso il proprio parere sfavorevole in merito all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 7898 dell'11 febbraio 2014, avente per oggetto una tettoia, un porticato, una scala esterna e un muretto di sostegno abusivamente realizzati presso l'edificio abitativo ubicato in Castellabate, frazione Alano, via A. Gatto, censito in catasto al foglio [REDACTED] nonché ricadente in zona classificata E4 ("Territorio rurale agricolo speciale") dal PRG di Castellabate e C ("Protezione") dal Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e, in quanto tale, assoggettata a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 42/2004; - la circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009.

2. L'impugnato diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica era motivato in base al rilievo che la superficie coperta dalla tettoia e dal porticato realizzati sine titolo integrava gli estremi della superficie utile, sottratta, come tale, all'ambito applicativo della minisanatoria ambientale dei c.d. abusi minori ex art. 167, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto risultava superare la soglia di tolleranza fissata dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009 nella misura del 25% dell'area di sedime del fabbricato.

3. Nell'avversare siffatta determinazione declinatoria, la V. lamentava, in estrema sintesi, che illogica e carente sarebbe la motivazione, posta a suo fondamento, siccome sprovvista di qualsivoglia apprezzamento in concreto del merito paesaggistico e, viceversa, ancorata al mero richiamo alla circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009, erroneamente postulata come tassativa e vincolante, nonostante la sua natura di atto amministrativo interno.

4. Costituitosi l'intimato Ministero per i Beni e le Attività Culturali, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso.

5. All'udienza del 24 febbraio 2021, la causa era trattenuta in decisione.

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela fondato per le ragioni illustrate in appresso.

7. La Soprintendenza di Salerno e Avellino, nel pronunciare il parere sfavorevole di cui alla nota del 16 giugno 2016, prot. n. 14358, ha anodinamente arrestato ogni valutazione al riscontrato superamento della soglia di tolleranza fissata dalla circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009 nella misura del 25% dell'area di sedime del fabbricato.

E ciò, nonostante – come già statuito sul medesimo punto da questa Sezione staccata, sez. I, nella sentenza n. 17 del 13 gennaio 2016 – la citata circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009, per la relativa natura non cogente, debba interpretarsi «nel senso che l'indicazione del predetto limite del 25% vale unicamente come individuazione di un valore percentuale di massima, il cui eventuale superamento non impedisce, automaticamente e necessariamente, la sanabilità degli abusi c.d. minori, dovendo la decisione, circa l'esito del relativo procedimento, dipendere da una valutazione, che si cali nel caso specifico, valutando il concreto impatto, sul paesaggio, delle opere realizzate (nella specie, di natura pertinenziale, quanto alla casistica delle tettoie – o pensiline – aperte su tre lati)».

L'autorità statale tutoria ha, dunque, illegittimamente omesso di svolgere ogni ulteriore e doveroso approfondimento circa l'effettiva configurabilità dello spazio coperto dalla tettoia e dal porticato controversi (entrambi aperti su tre lati) a guisa di “superficie utile”, sottratta, come tale, all'ambito applicativo della minisanatoria ambientale dei c.d. abusi minori ex art. 167, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, avendo precipuo riguardo alle caratteristiche costruttive, morfologiche e funzionali dei manufatti e, quindi, alla loro oggettiva attitudine a incrementare – sia pure all'esterno e in via pertinenziale – la fruibilità abitativa dell'edificio principale ovvero a soddisfare mere finalità di arredo, riparo o protezione.

8. In conclusione, stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.

9. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino prot. n. 14358 del 16 giugno 2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO